

Consiglio del 23 maggio 2023

Punto 8 all' ODG

Presentazione delle attività e dei programmi delle Commissioni Tecniche associative

ALLEGATO 8.3

Banca d'Italia

**Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni AML.
Riscontro alla consultazione ristretta.**

Il Segretario Generale

Milano, 4 maggio 2023
Ns. Rif.: 94/23/VD

Inviata a mezzo pec:

Spettabile
BANCA D'ITALIA
Unità Supervisione e Normativa Antiriciclaggio
Via Piacenza, 6
00184 ROMA

Oggetto: Modifiche alle Disposizioni in materia di organizzazione e controlli interni AML. Riscontro alla consultazione ristretta.

Questa Associazione ha preso visione, unitamente ai propri associati, del documento inviato da codesta Banca ai fini della consultazione ristretta avviata il 6 aprile u.s. e si pregia di trasmettere di seguito i propri commenti.

Le modifiche proposte alle Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio del 26 marzo 2019 ("Disposizioni") riflettono la volontà della Banca d'Italia di conformarsi agli Orientamenti EBA sulle politiche e procedure interne per la gestione della compliance antiriciclaggio e sul ruolo del responsabile antiriciclaggio pubblicati il 16 giugno 2022 ("Orientamenti").

Nel rilevare che gli interventi proposti risultano di fatto volti ad armonizzare le Disposizioni con gli Orientamenti EBA, con i quali peraltro le prime sono già largamente conformi e i cui contenuti risultano già noti agli intermediari, l'analisi del gruppo di lavoro si è soffermata su alcune modifiche di rilievo, che riguardano in particolare la figura dell'esponente responsabile per l'antiriciclaggio, la funzione antiriciclaggio, l'esternalizzazione e la disciplina dei gruppi.

Nello specifico, è richiesto dagli Orientamenti che gli intermediari identifichino un componente dell'organo di gestione responsabile della complessiva compliance antiriciclaggio: in questa prospettiva, le modifiche prospettate chiariscono che l'esponente debba essere individuato tra i componenti dell'organo di amministrazione e che si tratta di un incarico con natura esecutiva. La figura dell'esponente è concepita come elemento di raccordo fra la funzione antiriciclaggio e l'organo di amministrazione.

L'esternalizzazione può avere a oggetto i compiti operativi della funzione antiriciclaggio ma non la responsabilità della funzione. I destinatari dovranno quindi sempre nominare un responsabile della funzione al proprio interno, anche in caso di affidamento dei compiti operativi ad altra entità del medesimo gruppo (con compiti di monitoraggio e controllo sul servizio reso dal fornitore).

In linea con l'approccio degli Orientamenti, viene superata la differenziazione fra il regime applicabile all'esternalizzazione intragruppo e quella verso l'esterno: l'esternalizzazione è consentita senza limiti dimensionali purché le soluzioni adottate risultino coerenti con il principio di proporzionalità.

Nell'ambito della disciplina dei gruppi, viene quindi ora imposto alla capogruppo di nominare un esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo e un responsabile antiriciclaggio di gruppo, nonché di definire procedure di controllo a livello di gruppo e costituire (in coerenza con il principio di proporzionalità) una struttura centrale con funzioni sia operative che di coordinamento. La figura del responsabile antiriciclaggio di gruppo avrà il compito di garantire il coordinamento tra le funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, redigere una autovalutazione dei rischi a livello di gruppo e presentare agli organi della capogruppo una relazione annuale, oltre che elaborare standard e procedure a livello di gruppo.

Si evidenzia come l'eliminazione proposta della distinzione fra esternalizzazione infragruppo ed extragruppo sembri declinare in modo eccessivamente restrittivo il principio, più generico, contenuto negli Orientamenti.

Si invita a considerare come l'impatto dell'impostazione proposta dalla Banca d'Italia risulti in effetti variabile in funzione della complessità dei modelli organizzativi dei diversi gruppi, diventando particolarmente elevato nel caso delle situazioni più articolate. Si richiama come tali impatti possano incidere su processi evolutivi sui quali i gruppi hanno, nel tempo, investito significative risorse, definendo assetti che assicurino efficacia ed efficienza nei controlli antiriciclaggio, in conformità con la regolamentazione vigente in materia.

Si evidenzia, inoltre, l'introduzione di nuovi adempimenti, il cui onere appare significativo in particolare in relazione agli intermediari e ai gruppi di dimensioni più contenute e che risultano, in questa approssimazione, sovrapponibili ad adempimenti già svolti. In questa prospettiva, risulta utile chiarire ulteriormente:

- il ruolo e i requisiti dell'esponente AML. La richiesta di dettagliare nella policy antiriciclaggio, fra le altre cose, i requisiti dell'esponente pare sovrapporsi con il rispettivo adempimento già previsto dal DM 169/2020, peraltro richiamato nelle stesse Disposizioni. Sul punto si segnala altresì come i requisiti previsti (incarico esecutivo, disponibilità di tempo e risorse, conflitto di interessi...) possono essere difficili da declinare all'interno delle realtà di dimensioni più contenute (ad esempio, in presenza di organi di composizione più ristretta);
- i contenuti della relazione annuale. Questi appaiono, in questa approssimazione, integrabili con le richieste di cui al questionario che sarà erogato dalla Banca d'Italia per l'analisi dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, strada che si suggerisce di percorrere al fine di evitare onerose duplicazioni.

Nel ringraziare per il coinvolgimento nella fase di consultazione e per l'attenzione rivolta alle suddette osservazioni, Assifact resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o necessità in merito ai contenuti della presente.

Cordiali saluti

